

già il suo giudizio amministrativo
Copia al distrettuale
Copia all'ufficio provinciale
Copia alle segreterie provinciali

(165)



Circolare 21/2010



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Il Direttore Generale

Roma, **2 DIC. 2010**

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

FASC. N. 027.002.003-10 FAH

e, p.c., al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia
(Rif. nota Prot. n. 558/A/414.1/29.2010/41 dell'8/11/2010)
Sede

OGGETTO: Competenze e indennità di viaggio spettanti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nell'espletamento di attività d'indagine delegata dal pubblico ministero nell'ambito territoriale di competenza.

Con nota in data 8 novembre 2010 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha segnalato che alcune Procure della Repubblica ritengono di non dover liquidare, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), le spese di viaggio e le indennità di trasferta per gli atti compiuti su delega del pubblico ministero da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio, qualora il personale abbia competenza sul territorio provinciale o distrettuale, ponendo i relativi oneri finanziari sul bilancio delle forze di polizia.

In proposito deve richiamarsi l'orientamento già espresso da questa Direzione Generale con la nota del 12/1/2010 (di cui si allega copia), con la quale – con specifico riferimento alle attività compiute in fase di esecuzione – è stato chiarito che gravano sul Ministero della Giustizia le spese di trasferta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti ad essi delegati dall'autorità giudiziaria.

La suddetta determinazione è di sicura validità anche nel caso ora prospettato dal Ministero dell'Interno, considerato che l'art. 43 D.P.R. 115/2002, nel richiamare gli atti delegati da compiere "... fuori dalla sede in cui [il processo] si svolge", fa inequivoco riferimento al luogo in cui ha sede l'Ufficio e non all'intero territorio su cui si tende la competenza.

M. D. C. - P. Roma Generale dalla Repubblica al PM P. S. U. Roma

466

o o o o o

Si pregano le SS.LL. di volere diramare la presente nota agli uffici requirenti dei rispettivi distretti, perché si tenga conto di quanto sopra indicato.

Il Direttore Generale
Luigi Franzio

M D G		
Procura Generale della Repubblica - Salerno		
Ufficio di Registrazione		
N. 5012		02 DIC 2010
SEG. AMM.	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

M.D.C. - Procura Generale della Repubblica - Ufficio di Registrazione



m_dg.DAG.14/01/2010 0005799.U

467



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Il Direttore Generale

Roma, 12 gennaio 2010

PASE. N. 027.002.005-22

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Loro Sedi

e, p.c., all'Ispektorato Generale

Sede

OGGETTO: Spese di trasferta sostenute ex art. 295 c.p.p. da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Estensibilità del regime delle spese di trasferta di cui all'art. 43 D.P.R. n. 115/2002 all'attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Esclusione delle attribuzioni di polizia giudiziaria al personale dell'Interpol.

Con nota in data 27 ottobre 2009 l'Ispektorato Generale richiedeva a questo Ufficio determinazioni relativamente alle questioni indicate in oggetto.

In particolare, rappresentava che nel corso di attività di ispezione ordinaria erano state rilevate spese di giustizia - liquidate ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 115/2002 - per operazioni di polizia giudiziaria eseguite in trasferta, delegate dall'A.G. nell'ambito di attività volte alla cattura di latitanti, eseguite ricorrendo anche ad operazioni di intercettazione telefonica, a norma dell'art. 295 c.p.p.

L'Ispektorato Generale osservava che la "cattura" di soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale esulerebbe dalle specifiche competenze dell'A.G., rientrando invece tra le "normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giud. tria", con la conseguenza che le spese sostenute a questo titolo non andrebbero imputate al Ministero della Giustizia, anche in considerazione dei

171

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

collocata nell'ambito del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno ed ha il compito di assicurare assistenza (attiva e passiva) in attività che travalicano i confini nazionali, provvedendo al necessario raccordo tra le strutture straniere ed i reparti italiani ordinariamente deputati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria, a norma degli artt. 55 e 56 c.p.p. e 12 disp. att. c.p.p..

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, pertanto, non è strutturato per svolgere in via prioritaria o continuativa le funzioni elencate all'art. 55 c.p.p. e deve conseguentemente escludersi che l'Autorità giudiziaria possa delegare ad esso il compimento di specifici atti di indagine, ferma restando la generica possibilità, qualora si prospetti la necessità di operare anche in territorio estero, di richiedere al reparto direttamente delegato di avvalersi della collaborazione dell'Interpol, che sosterrà le spese del proprio intervento.

o o o o o

In definitiva, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve concludersi che :

- o le spese derivanti da attività d'indagine disposte dal pubblico ministero per la ricerca e la cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura vanno imputate al Ministero della Giustizia, ivi comprese quelle di trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per il compimento fuori sede di atti espressamente delegati dal magistrato procedente;
- o restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza le spese sostenute dal rispettivo personale per dare esecuzione a provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dall'Autorità giudiziaria nonché quelle derivanti da attività investigative intraprese di propria iniziativa per la ricerca, l'individuazione e la successiva cattura di latitanti o di persone, comunque, da sottoporre a cattura.

Restano, ovviamente, valide e attuali le raccomandazioni impartite con la circolare del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 15.3.2006 al fine di limitare - per quanto possibile e considerate tuttavia le specifiche necessità d'indagine da valutare nel caso concreto - ogni inutile o inopportuno aggravio di spesa.

Si pregano le S.S.I.L. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio

